

## Prescrizione cartella esattoriale: come capire se il debito è scaduto

### SINTESI OPERATIVA

*Una cartella esattoriale non è prescritta solo perché è vecchia: il termine dipende dalla natura del credito, dall'atto originario e dagli eventi successivi. Notifiche, intimazioni, rateizzazioni o altri atti possono interrompere la prescrizione e far ripartire il conteggio, mentre la cartella non modifica da sola la durata del debito. Il contribuente deve ricostruire notifiche e scadenze, distinguere prescrizione e decadenza e far valere l'eccezione con il rimedio corretto. Il discarico automatico, inoltre, non equivale all'estinzione della pretesa.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

**A**rriva una busta verde. O peggio, un avviso di fermo amministrativo per un debito che risale a dieci anni fa. La prima domanda che passa per la testa è sempre la stessa: ma questo debito esiste ancora? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare. Dipende dalla natura del credito, da quando è stato notificato l'atto originario, e – questo è il punto che molti ignorano – da cosa è successo nel mezzo. Perché la prescrizione di una cartella esattoriale non scatta in automatico. Bisogna farla valere. E nel modo giusto.

### IN BREVE

La prescrizione di una cartella esattoriale non opera mai in automatico: va eccepita impugnando l'atto di riscossione nei termini di legge. Non esiste un termine unico – si va dai 3 anni del bollo auto ai 5 anni di contributi INPS e tributi locali, fino ai 10 anni di IRPEF, IVA e IRES. La mancata opposizione alla cartella non converte mai il termine breve in decennale (SS.UU. 23397/2016), ma l'intimazione di pagamento non impugnata cristallizza il debito, precludendo ogni eccezione successiva (Cass. ord. 28706/2025). Il discarico automatico introdotto dal D.Lgs. 110/2024 non estingue il credito: libera solo AER dalla gestione del carico.

## PRESCRIZIONE E DECADENZA: DUE ISTITUTI DIVERSI

Occorre fare subito una distinzione che in molti confondono. La prescrizione estingue il diritto di credito quando, trascorso un certo periodo senza atti interruttivi, l'ente non ha agito. La decadenza, invece, riguarda i termini entro cui un atto deve essere notificato: se la cartella arriva fuori tempo, quell'atto è nullo, ma il credito in sé può sopravvivere e l'ente può tentare di recuperarlo con altri strumenti ordinari previsti dal Codice di procedura civile.

Detto in modo più diretto: una cartella notificata tardivamente non fa sparire automaticamente il debito. Fa cadere quel particolare atto di riscossione. Sono due piani distinti, e tenerli separati è il primo passo per orientarsi.

## I TERMINI: NON ESISTE UN'UNICA SCADENZA

Qui sta il punto che genera più confusione. Non esiste un termine di prescrizione unico valido per tutte le cartelle. Ogni tipologia di debito ha la sua scadenza, e spesso una stessa cartella ne contiene più di una.

La Corte di Cassazione – a partire dalla sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010, poi consolidata da numerosi pronunciamenti successivi – ha chiarito che i tributi erariali non sono “prestazioni periodiche” ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del Codice

civile. Per questo motivo non si applica loro la prescrizione quinquennale. Vale il termine ordinario decennale ex art. 2946 del Codice civile.

La tabella che segue riassume i termini più comuni:

| TIPOLOGIA DI DEBITO                                         | TERMINE DI PRESCRIZIONE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IRPEF, IVA, IRES, IRAP                                      | 10 anni                 |
| Imposta di registro, catastale, Canone Rai                  | 10 anni                 |
| Contributi camerali (orientamento prevalente di merito)     | 10 anni                 |
| IMU, TARI e tributi locali in genere                        | 5 anni (v. nota)        |
| Contributi INPS e INAIL                                     | 5 anni                  |
| Sanzioni amministrative e multe stradali (L. n. 689/1981)   | 5 anni                  |
| Interessi moratori (qualunque tributo)                      | 5 anni                  |
| Sanzioni tributarie (qualunque tributo, eccetto bollo auto) | 5 anni                  |
| Bollo auto (tassa automobilistica)                          | 3 anni                  |

**Nota sui tributi locali.** Per IMU e TARI si registra ancora qualche disaccordo tra le corti di merito, ma l'orientamento oggi prevalente – ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 31260 del 6 novembre 2023 – è nel senso della prescrizione quinquennale. I tributi locali hanno una natura sinallagmatica e periodica che li distingue dai tributi erariali, e la Corte li riconduce all'ambito dell'art. 2948 n. 4 del Codice civile. Chi ha un contenzioso in materia farebbe bene a verificare l'indirizzo aggiornato del giudice competente nel proprio distretto. Da segnalare che la TASI è stata abrogata dalla Legge n. 160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2020: rimane rilevante solo per eventuali carichi arretrati.

#### NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Una precisazione utile: le sanzioni e gli interessi si prescrivono sempre in 5 anni, indipendentemente dalla natura del tributo principale. Quindi anche una cartella per IRPEF – che si prescrive in 10 anni – conterrà sanzioni e interessi soggetti al termine quinquennale. La verifica va fatta voce per voce.

## DA QUANDO SI CONTA IL TERMINE

Il “cronometro” della prescrizione cartella esattoriale inizia a scorrere il giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione. La prescrizione parte dunque dal 61° giorno. In alcuni casi specifici il termine sale a 120 giorni, e allora il conteggio inizia dal 121° giorno.

#### NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Un esempio concreto: cartella per IRPEF notificata il 10 marzo 2018. Scadenza pagamento: 9 maggio 2018. La prescrizione decennale inizia il 10 maggio 2018 e matura – in assenza di qualsiasi atto interruttivo – il 10 maggio 2028. Se invece la stessa cartella contenesse anche una sanzione tributaria, quella voce si preschiverà già il 10 maggio 2023. E se riguardasse una multa stradale, la prescrizione quinquennale sarebbe scattata anch'essa il 10 maggio 2023.

## GLI ATTI CHE INTERROMPONO TUTTO

La prescrizione non è un conto alla rovescia impermeabile agli eventi. Ogni volta che l'ente riscossore compie un atto formalmente valido, il termine si azzerà e ricomincia da capo. È il meccanismo dell'interruzione, regolato dall'art. 2943 del Codice civile.



Gli atti interruttivi più frequenti sono l'intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo, il preavviso di ipoteca e il pignoramento. Anche una semplice notifica di sollecito, se formalmente corretta, basta a far ripartire il conteggio. E la stessa cosa vale se è il contribuente stesso ad agire: la rateizzazione accordata e accettata – con il versamento della prima rata – equivale a riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 del Codice civile e interrompe la prescrizione.

La sospensione, invece, “congela” il termine per un periodo definito senza azzerarlo. È quanto accade durante le procedure di definizione agevolata o in presenza di sospensioni disposte per legge.

Il punto pratico è questo: una cartella del 2010 non è detto che sia prescritta nel 2025, anche se sono passati più di dieci anni. Bisogna ricostruire tutta la storia degli atti notificati nel mezzo.

## **LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE: LA CARTELLA NON TRASFORMA IL TERMINE**

Per anni ha circolato un'idea errata e piuttosto diffusa: se il contribuente non impugna la cartella entro i 60 giorni, il termine di prescrizione si converte automaticamente in decennale, qualunque fosse il debito originario.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, hanno smontato questa tesi in modo definitivo. La mancata opposizione alla cartella non cambia la natura del debito. Se il termine originario era di 5 anni – per una multa o per i contributi INPS – resta di 5 anni anche dopo la notifica della cartella non contestata. La cartella introduce semmai un atto interruttivo, ma il termine che poi ricomincia a decorrere è sempre quello originario del credito. Non c'è alcuna “conversione” in decennale. La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. si applica esclusivamente quando il credito sia stato accertato con un titolo giudiziale divenuto definitivo – mai con la sola cartella esattoriale non opposta.

## **L'INTIMAZIONE NON IMPUGNATA CRISTALLIZZA IL DEBITO**

C'è però un limite importante, messo a fuoco dalla giurisprudenza più recente. Con l'ordinanza n. 28706 del 2025, la Cassazione ha precisato che l'intimazione di pagamento non impugnata nei 60 giorni produce un effetto diverso e più grave. Se il contribuente riceve un'intimazione e non la contesta nel termine, il debito si consolida: non potrà più eccepire la prescrizione maturata prima di quell'atto in sede di impugnazione degli atti esecutivi successivi (pignoramento, fermo, ipoteca).

Detto altrimenti: l'intimazione diventa un punto di non ritorno. Se si vuole far valere la prescrizione già maturata, l'impugnazione deve avvenire su quell'atto specifico, entro 60 giorni dalla sua notifica. Lasciare scorrere il termine equivale, di fatto, a un'accettazione tacita dell'obbligazione.

## **COME VERIFICARE SE LA CARTELLA È PRESCRITTA**

Il punto di partenza è l'estratto di ruolo, il documento che contiene il riepilogo di tutti i carichi iscritti a nome del contribuente, con le date di notifica e gli eventuali atti successivi. Si richiede direttamente allo sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure accedendo al sito istituzionale con le proprie credenziali.

L'estratto di ruolo, però, serve solo come strumento di ricognizione interna. La Cassazione, con l'ordinanza n. 29002 del 2025, ha escluso che sia possibile eccepire la prescrizione impugnando direttamente l'estratto di ruolo o una cartella non notificata. L'impugnazione dell'estratto è ammessa esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 (perdita di un beneficio presso una pubblica amministrazione, procedure concorsuali, operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati). Per far valere la prescrizione occorre attendere la notifica di un atto formale – intimazione, fermo, pignoramento – e impugnarlo nei termini di legge.

I passi operativi sono, in sintesi:

1. Richiedere l'estratto di ruolo aggiornato ad AER
2. Individuare la data di notifica della cartella originaria e il termine prescrizionale applicabile al tipo di debito
3. Ricostruire tutti gli atti successivi notificati (interruttivi o sospensivi)



4. Calcolare se dall'ultimo atto interruttivo è trascorso un periodo superiore al termine applicabile

Se il calcolo dà esito positivo, la prescrizione potrebbe essere maturata. Ma non opera in automatico.

## COME ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE

L'unico modo concreto per far valere la prescrizione cartella esattoriale è presentare ricorso contro l'atto di riscossione ricevuto. Il giudice competente varia: la Corte di Giustizia Tributaria per i tributi, il Giudice di Pace per le sanzioni al Codice della Strada, il Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro per i contributi previdenziali. I termini per impugnare sono:

- ♦ 30 giorni dalla notifica per sanzioni al Codice della Strada (art. 204-bis del Codice della Strada, davanti al Giudice di Pace)
- ♦ 40 giorni dalla notifica per contributi INPS e INAIL (opposizione all'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 442 c.p.c.)
- ♦ 60 giorni dalla notifica negli altri casi (tributi, imposte erariali e locali, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria)

È anche possibile presentare un'istanza in autotutela ad AER, segnalando la prescrizione e chiedendo lo sgravio del carico. Nella prassi, però, l'ente raramente procede alla cancellazione spontanea: il percorso giudiziale resta spesso l'unica strada praticabile.

Se è già in corso un pignoramento, la prescrizione del credito va fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 del Codice di procedura civile, nei limiti consentiti dall'art. 57 del D.P.R. 602/1973. Si tratta di un rimedio distinto dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che riguarda invece i soli vizi formali del procedimento. La documentazione raccolta – cartella originaria, storico degli atti notificati, assenza di interruzioni nel periodo rilevante – è fondamentale per costruire una difesa solida.

## DISCARICO AUTOMATICO NON SIGNIFICA PRESCRITTO

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il meccanismo del discarico automatico introdotto dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (il Decreto Riscossione). Per i carichi affidati ad AER a partire da quella data, il discarico opera al 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento, qualora non siano stati riscossi. AER viene così liberata dal magazzino storico.

Attenzione però: il discarico è un'operazione contabile e amministrativa interna. Non equivale a prescrizione e non estingue il credito. Dopo il discarico l'ente può riaffidare il credito, proporre definizioni agevolate o rinunciare al recupero. I termini di prescrizione continuano nel frattempo a decorrere secondo le regole ordinarie, e il discarico non li interrompe né li sospende. Confondere i due istituti è un errore – purtroppo frequente – che può portare a valutazioni sbagliate sulla reale posizione debitoria e, in alcuni casi, a rinunciare a difese legittime o, al contrario, a ritenersi al sicuro quando il credito è ancora giuridicamente vivo.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (11/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Venticano

STUDIO PIZZANO